

Pillole di diritto dell'energia - 10/2025

Un breve spunto di riflessione su novità normative o giurisprudenziali, curato dallo Studio Legale Mainardis.

Rinnovi delle concessioni idroelettriche: quali spunti dalle “conclusioni” dell’Avvocato Generale nella Causa C-635/24?

16.12.2025. Depositate il 13 dicembre le “conclusioni” dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa che ha oggetto la compatibilità, con il diritto dell’UE, di una legge dell’Emilia-Romagna: legge che proroga una concessione idroelettrica di piccola derivazione per il periodo corrispondente alla fruizione degli incentivi alla produzione di energia (Causa C-635/24).

La posta in gioco, alla luce dei quesiti posti dalla Corte costituzionale italiana, **va ben al di là del caso specifico e può interessare il regime delle concessioni idroelettriche e l’obbligo di assegnazione tramite gara pubblica con riferimento a tutti gli Stati dell’UE** - diversi dei quali, tra cui Francia e Germania, sono intervenuti, e non a caso, nel giudizio innanzi alla CGUE.

Premesso che le “conclusioni” dell’Avvocato Generale non sono vincolanti per la Corte, di seguito sei profili di riflessione soprattutto in prospettiva futura.

1. L’attività di una centrale di piccola derivazione, per l’Avvocato Generale, è produzione di un bene e fuoriesce dall’ambito applicativo della Direttiva “servizi” (2006/123/CE). Non trova applicazione, dunque, l’obbligo di gara sancito dall’art. 12 della Direttiva citata.

Il che significa, al contrario, che per le grandi derivazioni è prevalente o determinante la prestazione di un servizio, con riferimento alla regolazione del sistema elettrico e al bilanciamento della rete?

2. Qualora la Corte dissentisse, e ritenga applicabile la Direttiva “servizi” e l’art. 12 in particolare, secondo l’Avvocato Generale per valutare la “scarsità” della risorsa non può essere utilizzata, come criterio generale ed astratto, la potenza media generabile da un impianto - e dunque la distinzione tra grandi e piccole derivazioni.

Residua la possibilità, in concreto, per uno Stato membro, per la sua P.A. o per i suoi giudici di differenziare da caso a caso, a seconda della effettiva scarsità della risorsa idrica con riferimento ad un determinato territorio / corpo idrico?

3. La libertà di stabilimento, ai sensi dell’art. 49 TFUE, impone comunque di verificare l’esistenza di un “interesse transfrontaliero certo” anche per le piccole derivazioni: con conseguente necessità di una selezione competitiva per l’assegnazione o il rinnovo di una concessione idroelettrica.

Ma la “situazione geografica degli impianti”, quale criterio (tra gli altri) per valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero secondo l’Avvocato Generale, potrebbe davvero condurre a differenziare la disciplina all’interno del territorio nazionale?

4. Eventuali “motivi imperativi di interesse generale” possono giustificare un rinnovo diretto delle concessioni.

Il tema della sicurezza energetica, del rilievo della produzione idroelettrica e della sua continuità rappresentano motivi di tale natura, con conseguente discrezionalità per gli Stati membri?

5. Per le piccole derivazioni, la disciplina secondaria a cui collegare l’art. 49 del TFUE può essere costituita dalla Direttiva 2019/944, artt. 2 e 15: e ciò al fine di valutare possibili deroghe all’obbligo di gara rispetto a fattispecie di autoconsumo.

Il legislatore di uno Stato membro potrà valorizzare altre ipotesi meritevoli di essere sottratte alla

logica della concorrenza?

6. Infine: *la CGUE seguirà l'ordine delle pregiudiziali indicato dalla Corte costituzionale italiana, arrestandosi – se del caso - alla applicabilità o meno alle piccole derivazioni della Direttiva “servizi”?*
O farà chiarezza per l'intero comparto idroelettrico europeo sul tema dei rinnovi delle concessioni / autorizzazioni idroelettriche (a seconda degli Stati), *di grande e di piccola derivazione* (per stare alla terminologia italiana)?